

Criteria per il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero estratti dal Regolamento della Scuola di Giurisprudenza

• Esami obbligatori

Non possono essere sostenuti all'estero **esami obbligatori aventi ad oggetto il diritto positivo nazionale.**

Eccezione: possono essere riconosciuti gli esami relativi a materie obbligatorie che costituiscano un approfondimento di insegnamenti già sostenuti, come Diritto civile e Diritto costituzionale speciale.

Possono essere riconosciuti gli esami sostenuti all'estero relativi a **insegnamenti obbligatori non riguardanti il diritto positivo nazionale.** Il contenuto dei corsi non deve differire in modo sostanziale da quello dei corrispondenti insegnamenti impartiti nella Scuola.

Ricorda che gli esami di Diritto internazionale e di Diritto dell'Unione europea devono essere integrati, al rientro dal periodo di mobilità, con una prova riguardante i rapporti tra diritto italiano e norme internazionali o europee.

• Esami facoltativi

Possono essere riconosciuti gli esami sostenuti all'estero corrispondenti a tutti gli insegnamenti facoltativi presenti nell'offerta formativa della Scuola di Giurisprudenza, ma **anche gli esami facoltativi non offerti dalla Scuola o dall'Ateneo.**

Per gli studenti del Corso di laurea **Magistrale in Giurisprudenza** tali esami possono essere imputati ai 24 crediti per insegnamento facoltativi e/o ai 9 crediti per attività a scelta libera dello studente. Tuttavia, gli esami facoltativi potranno essere imputati ai 24 crediti per insegnamenti facoltativi solo se aventi natura giuridica o comunque riconducibili ai settori scientifico disciplinari elencati all'articolo 4, comma 7, lettera B del Regolamento didattico del Corso di laurea.

Per gli studenti del Corso di laurea in **Scienze dei Servizi Giuridici**, tali esami possono essere imputati ai 12 crediti per attività a scelta libera dello studente, se riconosciuti coerenti con il piano di studi e approvati dal Presidente del Corso di laurea.